

ALLEGATO B

MODALITÀ COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA

Nel caso di cauzione costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sottoindicate modalità:

- a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare in una delle seguenti modalità alternative:
 - a1) autentica notarile integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza, in capo a chi sottoscrive, del potere di impegnare il soggetto fidejussore apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria.
 - a2) Presentazione di una separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445 e a norma dell'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione anche non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore, nonché sottoscrizione semplice della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria. Rimane salva la facoltà del concorrente di procedere all'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà secondo le disposizioni di cui all'art. 20 della Legge n. 15/1968: in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione deve essere resa in carta legale o resa legale.
 - a3) Presentazione di una separata istanza (in carta legale), rivolta dal soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria, all'Amministrazione appaltante, affinché la stessa prenda atto del regolare rilascio delle garanzie suddette. Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'istanza deve recare in allegato copia fotostatica di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore. L'istanza stessa deve, inoltre, essere corredata dai documenti, in originale o copia autenticata, comprovanti il potere del soggetto sottoscrittore della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).
- b) Indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino al momento della liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito.
- c) Massimale o importo garantito pari ad una annualità.
- d) Espresa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - d1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - d2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
 - d3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
 - d4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
 - d5) nel caso in cui la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria contengano la clausole per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espresa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito".

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.